

UPRE-PRE-0102-2026/L/PREC-DIR

DEL 31 marzo 2026

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata da Sporturf-Fadini Impianti S.r.l. - Procedura aperta per la copertura campi da calcetto e tennis all'interno dell'impianto sportivo G. Gallipoli - Importo a base di gara: euro 308.908,56 – S.A. Comune di Sarconi (PZ) – CIG: BA6C29861C - istanza congiunta per adesione della stazione appaltante

Parere di precontenzioso reso con procedura semplificata e motivazione sintetica.

Riferimenti normativi

Art. 100, co. 4; art. 31 All. I.7; Tabella A All. II.12 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Parole chiave

Appalto – qualificazione - SOA - categorie – OS32 – OS33

VISTA l'istanza di precontenzioso presentata da Sporturf-Fadini Impianti S.r.l., acquisita al prot. ANAC n. 21541 del 3 marzo 2026, con cui l'operatore economico rappresenta di essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS33 e lamenta di essere impossibilitato a partecipare alla gara bandita dal Comune di Sarconi per l'affidamento dei lavori di copertura dei campi da calcetto e tennis all'interno di un impianto sportivo in quanto il bando richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS32. Sporturf-Fadini Impianti S.r.l. ritiene che la scelta della categoria OS32



effettuata dalla stazione appaltante sia errata in quanto le lavorazioni oggetto di affidamento consistono in "coperture con ossatura in archi in legno lamellare e sovrastante telo PVC", e pertanto le lavorazioni principali rientrerebbero nella categoria OS33 – Coperture speciali. L'operatore economico, pertanto, nel richiamare a supporto la sentenza del T.A.R. Umbria 2003, n. 364, sottopone all'Autorità la questione riguardante la correttezza dell'operato della stazione appaltante nella individuazione della categoria prevalente OS32 ai fini della partecipazione alla gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 25818 del 13 marzo 2026;

VISTA la nota di adesione della stazione appaltante Comune di Sarconi, acquisita al prot. n. 23753 del 9 marzo 2026, e la successiva memoria acquisita al prot. n. 27863 del 19 marzo 2026 con cui il Comune difende il proprio operato osservando innanzi tutto che l'individuazione della categoria prevalente rientra nell'ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante. Essa rappresenta, poi, che la categoria OS32 – Strutture in legno veniva individuata quale categoria prevalente sulla base dell'analisi quantitativo-economica del Computo Metrico Estimativo elaborato dal progettista, dal quale emergeva chiaramente che «la componente di gran lunga prevalente in termini di valore è costituita dagli archi in legno lamellare, dagli arcarecci e dalla carpenteria metallica di connessione: elementi lignei pretrattati in stabilimento industriale e montati *in situ*, riconducibili in modo diretto e inequivocabile alla declaratoria OS32». La S.A. afferma dunque che l'elemento strutturale qualificante dell'opera progettata è costituito dagli archi rigidi in legno lamellare prodotti in stabilimento, e non dall'elemento di chiusura in PVC e che, pertanto, «l'opera deve essere qualificata come struttura lignea coperta, e non come tensostruttura o copertura speciale». La S.A. evidenzia, inoltre, che la categoria OS33 individua quattro macro-tipologie di lavorazioni (tensostrutture, coperture geodetiche, coperture copri-scopri e coperture pannellate) accomunate dal fatto che in questi casi la forma strutturale è determinata da sistemi costruttivi in acciaio, da membrane pretese o da pannelli rigidi prefabbricati, dove la struttura portante principale



non è costituita da elementi lignei pretrattati in stabilimento industriale. Il Comune sottolinea che nessuna di tali lavorazioni è riscontrabile nel progetto a base dell'affidamento e che la struttura formata da un sistema di archi rigidi in legno lamellare prodotti in stabilimento e montati *in situ*, con telo in PVC come elemento di chiusura, rientra correttamente nella declaratoria OS32. Infine, la S.A. contesta la doglianza sull'impossibilità di partecipazione, osservando che l'istante avrebbe comunque potuto partecipare in raggruppamento come impresa cooptata;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il bando/disciplinare di gara, che descrive i lavori oggetto di affidamento come "Copertura campi da calcetto e tennis" e indica, quale categoria prevalente delle lavorazioni, la categoria OS32 (Strutture in legno). Il chiarimento dell'Amministrazione specifica che, sulla base al Computo Metrico Estimativo, le lavorazioni riconducibili alla categoria OS32 rappresentano la quota parte di maggiore importo, e che gli archi in legno lamellare costituiscono l'elemento strutturalmente qualificante;

VISTO l'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in particolare la Tabella A recante le declaratorie delle categorie di opere, dalla quale si ricava che la categoria OS32 (Strutture in legno) «Riguarda la produzione in stabilimenti industriali e il montaggio *in situ* di strutture costituite di elementi lignei pretrattati», mentre la categoria OS33 (Coperture speciali) «Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali, per esempio, le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili»;

CONSIDERATO che la questione relativa ai criteri che le stazioni appaltanti devono seguire nell'individuazione delle categorie di lavori di cui si compone l'intervento da affidare è stata trattata dall'Autorità in numerose pronunce. Con parere reso con delibera n. 1085 del 10 dicembre 2020 (richiamata da Cons. Stato, Sez. V, sent. 6 ottobre 2021, n. 6666) l'Autorità ha rammentato che «al



fine di individuare la categoria prevalente di un appalto di lavori è necessario tener conto del computo metrico estimativo nonché del capitolato tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara (in tal senso Parere n.16 del 29/07/2014; delibera n. 1378/2016; delibera n. 791/2017). Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.p.r. 207/2010 (ora art. 31 dell'Allegato I.7 al Codice d.lgs. 36/2023) «Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare: a) la categoria prevalente; b) le categorie scorporabili [...]. L'eventuale errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni affidate, ma costituisce altresì un *vulnus* al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato [...]. L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, pertanto, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ma deve essere effettuata dal progettista [...]»;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto della pronuncia del T.A.R. Umbria citata dall'istante a supporto della propria tesi (sent. 7 maggio 2003, n. 364) riguardava una tensostruttura, sostenuta da una struttura prefabbricata in legno che veniva ritenuta "elemento servente" rispetto all'elemento "primario e caratteristico" della copertura in PVC, e per questo era ritenuta corretta la richiesta del possesso della categoria OS33. Peraltro, non emerge alcun elemento riferito al computo metrico estimativo e alle ragioni della scelta progettuale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, al contrario, la S.A. riferisce che l'opera consiste in una "struttura lignea coperta" nella quale "l'elemento strutturale qualificante dell'opera risulta costituito dagli archi rigidi in legno lamellare GL28H prodotti in stabilimento", ricoperti da un telo in PVC avente mera funzione di chiusura. Dal computo metrico estimativo, emerge effettivamente che le lavorazioni in questione riguardano in maniera preponderante le strutture in legno, e tale prevalenza è di tutta evidenza anche economica.



Pertanto, la presunta inidoneità della categoria OS32 rispetto all'oggetto dell'affidamento non risulta dimostrata;

SI RITIENE pertanto che, nel caso di specie, nel ribadire che la individuazione della categoria prevalente spetta al progettista, non appare illogico che le lavorazioni siano state ricondotte nell'ambito della categoria OS32, in quanto essa appare connotata in maniera preponderante dalle strutture in legno.

*Il Dirigente
Dell'Ufficio*

Adolfo Candia